

L review



TeamSystem Labour review

n. 215

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour **review**

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o.O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Operatività del Fondo di solidarietà residuale	9
Schede operative	
Legge di Stabilità 2016: le disposizioni per il lavoro	13
Chiarimenti dell'Istituto previdenziale su cassa integrazione	18
Nuovi chiarimenti sulla NASpI	23
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali dicembre 2015	25
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di febbraio	27

Rapporto di lavoro

Prospetto informativo disabili prorogato al 29 febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota n.6725 del 30 dicembre, ha prorogato al 29 febbraio 2016 il termine di presentazione del prospetto informativo disabili, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 gennaio 2016.

Tenuto conto che il D.Lgs. n.151/15 è intervenuto in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, introducendo novità significative, la proroga è finalizzata a consentire l'adeguamento dei sistemi informatici e garantire la completa interoperabilità del sistema nel suo complesso.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 30/12/2015, n.6725

In vigore la Legge di Stabilità 2016

È stata pubblicata sulla G.U. n.302 del 30 dicembre 2015, S.O. n.70, la Legge 28 dicembre 2015, n.208, c.d. Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l'amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il co.178, art.1, estende a tutto il 2016 l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. n.190/14, art.1, co.118), riducendone in modo consistente l'ammontare, con un limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua e per una durata di due anni.

Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un'imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di € 2.000,00 lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.

Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l'interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a € 2.000,00 lordi.

È stato incrementato, infine, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Legge 28/12/2015, n.208, G.U. 30/12/2015, n.302, S.O. n.70

In Gazzetta il c.d. decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla G.U. n.302 del 30 dicembre, il D.L. 30 dicembre 2015, n.210, contenente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. decreto Milleproroghe 2016), in vigore dal 30 dicembre 2015.

D.L. 30/12/2015, n.210, G.U. 30/12/2015, n.302

Voucher per maestri di sci e marittimi

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.32 del 22 dicembre 2015, ha fornito chiarimenti in riferimento all'utilizzo del lavoro accessorio (voucher) nel settore marittimo e per i maestri di sci. Riguardo alla prima questione, il Codice della nautica da diporto, all'art.49-bis, introdotto dall'art.59-ter, D.L. n.1/12, prevede il c.d. noleggio occasionale per uso non commerciale, con la possibilità, al co.2, di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione dell'imbarcazione: secondo il Ministero è ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal noleggio occasionale, con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all'effettivo conduttore del mezzo.

Relativamente alla seconda questione, non sussiste alcuna preclusione normativa all'utilizzo del voucher in relazione all'attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall'art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15, sempreché l'esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 22/12/2015, n.32

Sanzioni Inail per omessa o tardiva denuncia di cessazione attività

L'Inail, con nota n.9149 del 23 dicembre, è intervenuto in tema di applicazione delle sanzioni amministrative per omessa/tardiva denuncia di cessazione dell'attività, in riferimento alla sentenza n.120/15 emessa sul tema dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Genova.

L'Istituto precisa che, in presenza di concorso di illeciti, spetta alla DTL la valutazione in merito all'applicazione della disciplina dettata dall'art.8, co.1, L. n.689/81, che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni. Pertanto, nella fase procedimentale della contestazione o notificazione dell'illecito amministrativo, la quantificazione della sanzione ai sensi dell'art.16, L. n.689/81, deve essere operata secondo il criterio del cumulo materiale, che prevede l'applicazione di tante sanzioni quante sono le violazioni.

Inail, nota 23/12/2015, n.9149

Apprendistato: in G.U. standard formativi e criteri generali di realizzazione

È stato pubblicato sulla G.U. n.296 del 21 dicembre il decreto 12 ottobre 2015 del Ministero del Lavoro, di concerto coi Ministeri dell'Università e dell'Economia, che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art.46, co.1, D.Lgs. n.81/15, per le seguenti tipologie di apprendistato:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il decreto individua:

- i requisiti del datore di lavoro;
- la durata dei contratti di apprendistato: la durata minima non può essere inferiore a 6 mesi, la durata massima varia a seconda della tipologia di apprendistato;
- gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna;
- i diritti e i doveri degli apprendisti;
- le figure tutor aziendale e tutor formativo;
- la modalità di valutazione e certificazione delle competenze.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 12/10/2015, G.U. 21/12/2015, n.296

Convalida delle dimissioni per lavoratrici madri e lavoratori padri: nuovo modulo

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n.22350 del 18 dicembre, ha comunicato alle DTL la modifica del modello di convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, al fine di far conoscere esaustivamente ai lavoratori interessati le possibili alternative alle dimissioni e i relativi diritti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lettera circolare 18/12/2015, n.22350

Contributi e fisco

Conguaglio contributivo 2015: istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n.209 del 30 dicembre 2015, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2015" (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di "gennaio 2016" (scadenza di pagamento 16/2/2016), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2016" (scadenza di pagamento 16/3/2016), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.

Inps, circolare 30/12/2015, n.209

Processo tributario: le novità dal 1° gennaio 2016

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.38/E del 29 dicembre, illustra le novità introdotte dal D.L. n.156/15 in tema di processo tributario, operative per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016:

- la conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado;
- l'istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie di Agenzia delle Dogane, Monopoli, Enti locali, agenti della riscossione e concessionari iscritti all'albo, oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale;
- dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore a € 10.000,00, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia;
- il giudizio di ottemperanza è l'unico strumento per l'esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva;
- il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali € 2.582,28 a € 3.000,00;
- i dipendenti dei Caf sono abilitati all'assistenza tecnica, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

Agenzia delle Entrate, circolare 29/12/2015, n.38/E

Autoliquidazione 2015/2016: istruzioni operative

L'Inail, con nota n.9038 del 21 dicembre, ha promulgato le istruzioni relative all'autoliquidazione 2015/2016, con particolare riferimento al nuovo servizio Comunicazione basi di calcolo, alla misura dell'addizionale Fondo amianto e alle riduzioni contributive, ricordando che il termine per il versamento del premio di autoliquidazione 902016 è fissato al 16 febbraio 2016, mentre quello per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2015 è il 29 febbraio 2016.

A decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" in www.inail.it - servizi online, che permette di visualizzare e acquisire la comunicazione in formato .pdf delle basi

di calcolo.

Per l'anno 2015 l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2015 sia al premio di rata 2016.

Infine, la misura della riduzione contributiva da applicare al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2016 è pari al 16,61%. Anche per il 2015 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2015. La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 57,5% per la regolazione 2015 e del 50,3% per la rata 2016.

Inail, nota 21/12/2015, n.9038

Autoimprenditorialità: modalità di accesso alle agevolazioni

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con circolare 23 dicembre 2015, n.100585, ha offerto chiarimenti e precisazioni relativamente alla circolare n.75445/15, riguardante le modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016.

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 23/12/2015, n.100585

Assunzioni congiunte in agricoltura: implementato il flusso DMAG

L'Inps, con messaggio n.7635 del 28 dicembre, ha indicato le modalità di presentazione della denuncia trimestrale DMAG di lavoratori assunti congiuntamente, operative a decorrere dalle denunce di competenza IV trimestre 2015.

L'Istituto precisa che il Referente Unico, nella compilazione del flusso DMAG, dovrà indicare i seguenti nuovi elementi, in funzione dei quali il flusso stesso è stato implementato:

- Codice CIDA dell'azienda codatrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
- C.F./P.I. dell'azienda codatrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
- Codice "UNILAVCong" (cfr. D.D. Ministero del Lavoro n.85/14) del lavoratore assunto congiuntamente.

Sul sito internet Inps, nella sezione DOCUMENTAZIONE presente al link "Modelli DMAG: trasmissione telematica", è stato aggiornato il documento contenente le specifiche tecniche di invio della denuncia DMAG.

Inps, messaggio 28/12/2015, n.7635

Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2016

L'Inps, con circolare n.205 del 22 dicembre, ha reso noto che, in base al decreto 11 dicembre 2015 del Ministro dell'Economia, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,2%.

Anche l'Inail, con circolare n.90 del 23 dicembre, ha comunicato che dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2% e ha ricordato che il tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'art.116, co.15, 16 e 17, L. n.388/00.

Inps, circolare 22/12/2015, n.205; Inail, circolare 23/12/2015, n.90

Contribuzione ai Fondi di solidarietà

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.32 del 22 dicembre, ha offerto chiarimenti sulla decorrenza contributiva ordinaria relativamente ai Fondi di solidarietà, distinguendo gli obblighi di contribuzione nell'ipotesi in cui tali Fondi, alla data del 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte

all'adeguamento di cui all'art.3, co.42 ss., L. n.92/12, dall'ipotesi in cui le procedure fossero volte all'istituzione di un nuovo Fondo, ai sensi dell'art.3, co.5, L. n.92/12.

In generale, per espressa disposizione normativa, la contribuzione al Fondo di solidarietà residuale per tutte le imprese è dovuta dal 1° gennaio 2014; l'unica ipotesi derogatoria è prevista nelle ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultassero in corso procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali di settore.

Relativamente ai Fondi di solidarietà di nuova istituzione, che avevano in corso procedure al 1° gennaio 2014 e che si siano costituiti mediante sottoscrizione dell'accordo collettivo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, la decorrenza dell'obbligo di contribuzione decorreva dalla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo di costituzione del Fondo, che deve, infatti, essersi perfezionato nel periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014.

Il Ministero precisa che per i settori che abbiano istituito Fondi finalizzati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese del settore con più di quindici dipendenti, qualora non intervenga entro il 31 dicembre 2015 l'accordo collettivo per la costituzione obbligatoria dei Fondi, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti confluiranno tutti nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22/12/2015, n.32

Contributo di solidarietà: regime contributivo previdenziale e assistenziale

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.33 del 22 dicembre, ha chiarito il regime contributivo previdenziale e assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall'art.5, co.5, L. n.236/93, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale, in particolare qualora l'azienda decida di erogare il contributo ad essa spettante in favore del lavoratore, che in tal modo verrebbe a percepire l'intero trattamento di solidarietà, pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all'azienda + 25% spettante al lavoratore). La quota di contributo spettante al datore di lavoro e devoluto da questi ai lavoratori rientra nella base imponibile ai fini contributivi e costituisce fonte di un'obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.

Poiché l'art.5, co.5, L. n.236/93, precisa che "ai fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento" finalizzata, in coerenza con quanto previsto in materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione previdenziale dei lavoratori interessati, il Ministero conclude che il regime di contribuzione figurativa debba essere riferito all'ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 22/12/2015, n.33

ASDI: trasmissione telematica di istanze all'Inps dall'11 gennaio

Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n.6704 del 29 dicembre, ha offerto chiarimenti in merito all'assegno di disoccupazione (ASDI), disponibile per coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASpI, si trovino ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.

In particolare il Dicastero ha ricordato che, per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione tramite uno specifico form on line disponibile sul sito www.inps.it e, in seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un "Progetto Personalizzato", contenente l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.

Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto e gli eventuali aggiornamenti e i fatti passibili di sanzione saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del Lavoro.

Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, ai fini di una rapida concessione del beneficio, i servizi competenti comunicano tali dati al Ministero del Lavoro: a tale fine, dall'11 gennaio 2016, sul portale cliclavoro sarà messa a disposizione dei Centri per l'impiego un'apposita sezione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 29/12/2015, n.6704

Fondo di solidarietà residuale: l'Inps comunica l'operatività

L'Inps, con messaggio 28 dicembre 2015, n.7637, ha reso noto che dal 18 dicembre 2015, data di insediamento del Comitato di amministrazione, possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale, istituito con D.L. n.79141/14.

Tale Fondo opera nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali, fino al 31 dicembre 2015: dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.

Inps, messaggio 28/12/2015, n.7637

Servizi per il lavoro e politiche attive: prime indicazioni operative

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.34 del 23 dicembre, ha offerto le prime indicazioni operative relativamente ai servizi per il lavoro e alle politiche attive, riordinati con D.Lgs. n.150/15, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione, all'applicazione delle norme del Capo II, D.Lgs. n.150/15, al collocamento dei disabili di cui alla L. n.68/99.

In particolare viene chiarito che:

- lo stato di disoccupazione è un requisito necessario per avere accesso a NASpI, ASDI, DIS-COLL e per l'iscrizione nell'elenco dei servizi per il collocamento mirato, ma non rappresenta un requisito esclusivo;
- per quanto riguarda le modalità di registrazione, finché il portale nazionale delle politiche del lavoro non sarà pienamente operativo, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il Centro per l'impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità;
- il patto di servizio per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali deve essere sottoscritto presso il Centro per l'impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all'Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere il Centro per l'impiego di riferimento su tutto il territorio nazionale;
- la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa o la svolgono percependo un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione;
- la persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato deve stipulare il patto di servizio personalizzato che tenga conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico (capacità lavorative, abilità, competenze, inclinazioni, natura e grado della disabilità), affinché il posto di lavoro offerto corrisponda ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 23/12/2015, n.34

Abolito il registro infortuni: dal 23 dicembre disponibile il nuovo "cruscotto infortuni"

L'Inail, con circolare n.92 del 23 dicembre, ha comunicato che, come previsto dal D.Lgs. n.151/15,

è stato abolito il registro infortuni ed è stato realizzato un "cruscotto infortuni" nel quale il personale ispettivo può consultare gli infortuni occorsi dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'Inail stesso. L'Istituto precisa che l'abolizione non incide sull'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'art.53, D.P.R. n.1124/65.

Inail, circolare 23/12/2015, n.92

DIS-COLL non prevista per assegnisti, dottorandi e borsisti

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.31 del 22 dicembre, ha chiarito la corretta interpretazione dell'art.15, D.Lgs. n.22/15, recante la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), precisando che l'indennità non può essere riconosciuta a assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca presso le Università e gli Enti di ricerca.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 22/12/2015, n.31

Cigs: chiarimenti sulla circolare n.30/15

Il Ministero del Lavoro, con nota n.14948 del 21 dicembre, ha offerto precisazioni in merito alla circolare n.30/15, in tema di presentazione dell'istanza di Cigs e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 (24 settembre 2015).

Il Dicastero ritiene utile precisare la correlazione tra la presentazione dell'istanza e gli eventi che anticipano la domanda di Cigs. In considerazione che il procedimento del trattamento di Cigs si compone di vari elementi istruttori, si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al D.Lgs. n.148/15, qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto e le relative istanze siano state presentate nell'arco temporale tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015, periodo in cui le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedurali di cui all'art.1, co.1 e 2, D.Lgs. n.148/15.

Il regime normativo precedente al D.Lgs. n.148/15 consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all'istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. In considerazione di ciò la norma del D.Lgs. n.148/15 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti, che pone le sue basi sull'atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 22/12/2015, n.14948

Pubblicata la Guida alla presentazione del modello OT/24 2016

L'Inail ha pubblicato nella sezione modulistica del proprio sito la Guida alla presentazione del modello OT/24 2016, al fine di presentare istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività per avere adottato misure di sicurezza e igiene migliorative rispetto a quanto previsto dal T.U. n.81/08. La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online del sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016.

Inail, Guida alla compilazione del modello OT24

Operatività del Fondo di solidarietà residuale Inps, messaggio 28/12/2015, n.7637

L'Inps, con messaggio 28 dicembre 2015, n.7637, ha reso noto che, con l'insediamento del Comitato di amministrazione, perfezionatosi il 18 dicembre 2015, da tale data possono essere presentate le domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo residuale, istituito con D.L. n.79141/14. Tale Fondo opera nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non sono stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali, fino al 31 dicembre 2015: dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.

Il testo del messaggio n.7637/15

Inps, messaggio 28 dicembre 2015, n.7637

[...]

2. Prestazioni. Assegno ordinario

A norma dell'art. 4, del. D.I. 79141/2014, il Fondo garantisce in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

All'assegno ordinario, per quanto compatibile, si applica la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali.

Per quanto non disciplinato si rimanda alla disciplina generale illustrata nella circolare 201 del 16 dicembre 2015.

2.1. Beneficiari della prestazione

L'assegno ordinario è riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o parziale, compresi gli apprendisti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

Tali lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo dei giorni di effettivo lavoro, in via analogica, si applica il disposto dell'art. 16, c. 1, della l. 223/91 (rif. Circ. INPS n. 3/1992) che ricomprende nei giorni di effettivo lavoro, i giorni di ferie, festività e infortunio, così come integrato dalla sentenza n. 423 del 12.09.1995 della Corte Costituzionale che ha stabilito che nel computo delle giornate di effettivo lavoro rientrano anche i periodi di gravidanza e puerperio (rif. Circ. INPS n. 255/1996, punto 2).

2.2 Termini di presentazione della domanda

A norma dell'art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione

dell'attività lavorativa, esclusivamente on-line sulla base delle indicazioni fornite con la circolare 122/2015.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa.

In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all'art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015 in base al quale l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata, con l'insediamento del Comitato, in data 18 dicembre 2015, e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dalla data del 3 dicembre 2015.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 dicembre 2015, data di piena operatività del Fondo, assolve all'obbligo previsto dall'art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà

In considerazione dell'immediata operatività del Fondo residuale, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 3 dicembre 2015 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.

Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda è la data di pubblicazione del presente messaggio.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Stante l'abrogazione del D.I. 79141/2014 dalla data del 1° gennaio 2016, disposta dall'art. 46, c.2, lett. c), del D.lgs. 148/2015, le domande potranno essere inoltrate al Fondo fino alla data del 31 dicembre 2015, o dalla data successiva del termine del periodo neutralizzato, per eventi di sospensione decorrenti al massimo dalla data del 30 gennaio 2016.

2.3 Misura delle prestazioni

L'art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce la misura della prestazione in un importo pari all'integrazione salariale, ridotto ai sensi dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84 per cento, pari all'ammontare dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dall'art. 21 della medesima legge.

Ai sensi dell'art. 3, del D.lgs. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo così determinato, soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non può superare gli importi massimi mensili seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale (circ. 19/2015)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo al netto del 5,84% (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Tali importi, nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nella disponibilità del Fondo.

Il Fondo residuale, al pari degli altri Fondi di solidarietà, è un fondo a risorse definite e, come tale, soggiace al generale requisito dell'equilibrio finanziario dei Fondi sancito dall'art. 35, del D.lgs. 148/2015.

Precisamente, a norma dell'art. 6, c. 1, del D.I. 79141/2014, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Di conseguenza, con riferimento alla singola impresa, la prestazione è determinata nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, al netto degli importi complessivamente già autorizzati, comprensivi di contribuzione correlata e degli oneri di gestione.

2.4 Durata della prestazione

A norma dell'art. 4, comma 5, del D.I. n. 79141/2014, l'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi. Detto periodo, in casi eccezionali, può essere trimestralmente prorogato fino a un massimo complessivo di nove mesi da computarsi in un biennio mobile. Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 39 settimane di sospensione o riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

Il datore di lavoro che abbia fruito di 39 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l'assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 65 settimane di normale attività lavorativa.

Ciò premesso, stante l'abrogazione del D.I. n. 79141/2015 dal 1° gennaio 2016, non sarà possibile inoltrare al Fondo residuale richieste di proroghe a norma dell'art. 4, comma 5, del D.I. medesimo.

3. Cause di intervento

L'assegno ordinario, nei limiti e nella misura di cui al precedente par. 2.4, consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per cause non dipendenti dalla loro volontà ovvero dalla volontà del datore di lavoro.

L'integrazione salariale deve essere concessa esclusivamente per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, stabilisce infatti che nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività. Pertanto non sono integrabili tutti quegli eventi che, anche se ascrivibili alle causali della CIG ordinaria e straordinaria, determinano la cessazione, anche parziale, dell'attività lavorativa.

L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

Nell'individuare le causali di intervento, il Decreto istitutivo del Fondo rinvia genericamente alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).

Nello specifico, l'intervento può essere richiesto per:

1. eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale
4. crisi aziendale con continuazione dell'attività lavorativa;
5. contratti di solidarietà;
6. procedure concorsuali con continuazione dell'attività di impresa (fino al 31/12/2015)

Per la valutazione delle istanze presentate, si rinvia per le causali della CIGO, ai criteri individuati nel Decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 16, c. 2, del D.lgs. 148/2015 e, per quanto riguarda le causali della CIGS, ai criteri individuati nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

A tal fine si rappresenta che nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della nuova normativa su richiamati, continueranno ad essere adottati i criteri individuati nell'allegato 1 alla circ. 122/2015 con l'avvertenza che, come sopra già specificato, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, nessuna prestazione è dovuta dal fondo in caso di cessazione anche parziale di attività.

4. Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, è dovuta alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, a carico del Fondo, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.

Si richiamano le istruzioni già fornite dall'Istituto al paragrafo 4 della circolare n. 100/2014.

5. Contributo aggiuntivo

L'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014, prevede che il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia obbligato al versamento di un contributo aggiuntivo, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

La base di calcolo per l'applicazione del contributo aggiuntivo è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni relative alle modalità attraverso le quali le aziende provvederanno a versare il contributo in commento.

6. Delibera di concessione e pagamento delle prestazioni

La concessione dell'intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Con successivo messaggio saranno fornite le disposizioni operative per il pagamento della prestazione. Al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario il pagamento dell'assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Legge di Stabilità 2016: le disposizioni per il lavoro

A seguito della pubblicazione nella G.U. n.302 del 30 dicembre 2015, S.O. n.70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208).

Introduzione

Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l'amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il co.178, art.1, estende a tutto il 2016 l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. n.190/14, art.1, co.118), riducendone in modo consistente l'ammontare, con un limite del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un importo massimo pari a € 3.250,00 su base annua e per una durata di due anni.

Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un'imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di € 2.000,00 lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.

Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l'interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a € 2.000,00 lordi.

Esonero contributivo 2016

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo pari a € 3.250,00 su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.

L'esonero non spetta nei seguenti casi:

- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art.2539 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;
- lavoratori con contratto di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- per il settore agricolo l'esonero ha una disciplina particolare, prevista dal co.179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.

In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell'appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell'esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla

normativa vigente.

Azzeramento finanziamento decontribuzione

Sono azzerate le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e viene ridefinito l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Detassazione premi produttività

Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un'imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Nel D.M. soprarichiamato saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art.51, D.Lgs. n.81/15.

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini del riconoscimento del premio. La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al co.182, a € 50.000,00, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.

L'importo massimo detassabile è aumentato fino a un importo non superiore a € 2.500,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con D.M..

Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del co.3, art.51 Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto di € 2.000,00 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Modifiche art.51 Tuir: oneri utilità sociale e servizi educazione

Viene riscritta la lett.f, co.1, art.51 Tuir, relativa ai c.d. oneri di utilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza dal reddito imponibile dell'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art.12 per le finalità indicate dal co.1, art.100 Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).

Viene modificata anche la lett.f-bis, art.51 Tuir, estesa ora alle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio.

Infine, è stato aggiunto il co.3-bis, sempre dell'art.51 Tuir, in base al quale l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Trasformazione part-time per i lavoratori prossimi alla pensione

Il datore di lavoro e il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico

di vecchiaia, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

In particolare, il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi; per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) e deve aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento. Inoltre, l'accordo per la trasformazione del rapporto, con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

È incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga.

Per la concessione, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.83473/14, il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art.3, co.5, del decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal T.U. di cui al D.P.R. n.218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt.2 e 3, decreto n.83473/14, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art.1, co.253, L. n.228/12, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Dichiarazione precompilata e CAF

Viene reso permanente l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti individuati ex lege.

Per le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se

l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. In assenza delle esimenti indicate, nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'art.78, co.26, L. n.413/90, e successive modificazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000,00, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli Enti, le Casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art.9, co.9, D.Lgs. n.502/92, nonché gli altri Fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lett.a), co.2, art.51, e di quelli di cui alla lett.e-ter), co.1, art.10, Tuir, di cui al D.P.R. n.917/86, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'art.10, co.1, lett.b), e dell'art.15, co.1, lett.c), Tuir.

È a carico del sostituto di imposta l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, i risultati finali delle dichiarazioni.

Si consente ai Caf, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato ovvero, ancora, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli artt.23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, decreto n.600/73, nonché dell'art.21, co.15, L. n.449/97, e dell'art.11, L. n.413/91, tenuti al rilascio della certificazione CU, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.3, co.2-bis e 3, la dichiarazione 770, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Le certificazioni CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art.3, co.2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. n.241/97, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nel 770».

In via sperimentale per il 2016, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

È reso permanente l'onere dell'Agenzia delle Entrate di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000,00 (abrogando le norme della Legge di Stabilità 2014, che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016).

Voucher baby sitting

È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a € 600,00 mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.

Contratti di solidarietà espansivi

Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli Enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'Inps. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive.

Trattamenti di integrazione salariale

Viene stabilito che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale.

Viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. n.148/15: sono escluse dall'applicazione di tale normativa le imprese elencate dall'art.3, D.Lgs. C.P.S. n.869/47: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.

È prorogato l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Chiarimenti dell'Istituto previdenziale su cassa integrazione

A d'oltre due mesi di distanza dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15, che riordina la normativa in materia di cassa integrazione guadagni, l'Inps ha emanato la circolare n.197/15, fornendo le prime indicazioni per l'applicazione delle novità connesse ai trattamenti di integrazione salariale. Si riepilogano, qui di seguito, le disposizioni comuni per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs), nonché quelle per le integrazioni ordinarie.

Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva.

Sono esclusi:

- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro, cioè l'anzianità di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione.

L'anzianità richiesta, infatti, è di "effettivo lavoro": si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Nelle giornate devono essere inclusi: i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di maternità obbligatoria. Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie.

In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art.2112 cod.civ., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto a un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa (subentrante nell'appalto), l'anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Viene altresì prevista un'eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.

Misura delle integrazioni salariali

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Trattamenti di integrazione salariale 2015			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) 2015			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

Durata massima complessiva

Rilevante novità è la previsione di un limite massimo complessivo di durata massima di intervento salariali: per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto n.148/15 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Per controllare il limite anzidetto nell'ambito del quinquennio "mobile" si procederà nel seguente modo: si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (c.d. quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, a meno che non si ricorra al contratto di solidarietà. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Si precisa, altresì, che ai soli fini della verifica della durata massima complessiva il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Nozione di Unità produttiva

Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva.

Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per:

- definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- calcolare, con riferimento alla Cigo, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
- definire, in base ai suddetti limiti temporali, l'incremento del contributo addizionale;
- radicare la competenza delle sedi Inps per la trattazione delle istanze.

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i c.d. cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva va effettuata, a partire dal 2 dicembre 2015, data di emanazione della circolare n.197/15, avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso Uniemens.

Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

Contribuzione addizionale

Viene evidenziata l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione. Il contributo addizionale, quindi, è maggiore in relazione a un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni

Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso Uniemens regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, qualora la stessa abbia richiesto un trattamento ordinario d'integrazione salariale, la sede dell'Inps territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

Integrazioni salariali ordinarie

Esauriti i tratti comuni, la circolare si sofferma sulle modifiche relative alla Cassa integrazione ordinaria.

Viene chiarito che la nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.

Aziende destinatarie

Le integrazioni salariali ordinarie si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzio-

- ne e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n.602/70;
 - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
 - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 - i) imprese addette all'armamento ferroviario;
 - j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 - k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
 - l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 - m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Causali

Le causali in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto sono:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.

Durata

Riguardo alla durata, viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015.

Ai suddetti fini si applica la circolare n.58/09, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Come in passato, l'art.12, co.4, D.Lgs. 148, prevede per le imprese sopra elencate alle lettere da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.

Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della Cigo, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

Contribuzione

Aliquote contribuzione ordinaria Cigo:

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria

e artigianato lapidei;

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Le nuove misure contributive si applicano a partire dal mese di settembre 2015.

Procedimento di presentazione della domanda e concessione

Il procedimento di presentazione della domanda prevede, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.

La domanda, infatti, in base all'art.15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Circa i termini di presentazione dell'istanza all'Inps, con modalità esclusivamente telematica, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale.

In considerazione dell'immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'Istituto consente l'invio in allegato alla domanda di un file in formato .csv, contenente le informazioni relative ai lavoratori.

Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell'implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.

Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l'azienda, ai fini dell'osservanza dei termini perentori di presentazione dell'istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.

Nuovi chiarimenti sulla NASpI

L *Inps, con circolare 27 novembre 2015, n.194, ha fornito importanti chiarimenti relativi alle disposizioni dei D.Lgs. n.148/15 e n.150/15, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.*

Durata NASpI

In primo luogo, l'Inps ricorda come l'art.43, co.3, D.Lgs. n.148/15, abrogando l'ultimo periodo dell'art.5, D.Lgs. n.22/15, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino a un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

Lavoratori stagionali

Relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015, l'Inps chiarisce che qualora la durata della NASpI risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, non si applica il secondo periodo del co.1, art.5, D.Lgs. n.22/15 - il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art.5 del richiamato D.Lgs. n.22/15, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

L'art.19, D.Lgs. n.150/15, ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all'art.1, co.2, lett.c), D.Lgs. n.181/00. Ai sensi del richiamato art.19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Il successivo art.21 del D.Lgs. in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL, presentata dall'interessato all'Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall'Inps all'Anpal ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall'Agenzia in collaborazione con l'Istituto.

Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l'altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL: pertanto l'Inps provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l'eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI

L'Inps ricorda come, nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI e di DIS-COLL, obbligati alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le seguenti sanzioni:

1. La decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3. La decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

In caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è prevista:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro

Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l'art.5, D.Lgs. n.22/15, ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, vista l'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici: pertanto, la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive è stata fissata in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Ne consegue che, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo, si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Rinnovi contrattuali dicembre 2015

Gomma e plastica industria – Ipotesi di accordo 10 dicembre 2015

Federazione gomma-plastica, Associazione italiana ricostruttori pneumatici e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e UGL-Chimici in data 10 dicembre 2015 hanno sottoscritto l'ipotesi di rinnovo del Ccnl Gomma e plastica industria, in vigore dal 1° gennaio 2016. La presente ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni sindacali e dell'AIRP, sarà sottoposta alla valutazione rispettivamente dei lavoratori e del Consiglio direttivo dell'Associazione. Le Organizzazioni sindacali e l'AIRP si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l'avvenuta approvazione entro il 1° febbraio 2016. L'efficacia della presente ipotesi di accordo, le cui norme costituiscono un complesso inscindibile, è sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione.

Minimi retributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la retribuzione è pari ai seguenti importi

Livelli	Minimi			
	1.1.2015	1.1.2017	1.1.2018	1.10.2018
Q*	2.066,94	2102,41	2137,88	2156,79
A	1.945,53	1979,17	2012,81	2030,75
B	1.833,14	1865,77	1898,40	1915,80
C	1.810,05	1841,87	1873,69	1890,66
D	1.787,84	1819,05	1850,26	1866,90
E	1.714,53	1744,93	1775,33	1791,54
F	1.669,18	1699,18	1729,18	1745,18
G	1.558,53	1585,29	1612,04	1626,31
H	1.488,76	1513,28	1537,80	1550,88
I	1.342,92	1363,19	1383,46	1394,27

* Indennità di funzione € 50,00

Gli incrementi del trattamento contrattuale mensile decorrenti dal 2018 potranno essere posticipati fino a 3 mesi in caso di crisi, con accordo aziendale con le RSU o in assenza con le OO.SS. competenti territorialmente.

Apprendistato

La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati in rapporti a tempo indeterminato in misura pari a quattro.

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e del D.Lgs. n. 81/2015. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali, acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi com-

Contrattazione collettiva

plexivi, anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale ulteriore periodo pattuito secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. In relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, il numero di lavoratori occupati nell'azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la percentuale del 32%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale è arrotondata all'unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. L'assunzione a termine per sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, potrà prevedere un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi, collocabili in tutto o in parte sia prima dell'inizio che dopo la conclusione del periodo di sostituzione, al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne. Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporito.

Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni

Per ogni turno notturno prestato nell'ambito dei turni avvicendati verrà corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Livello	Lavoratori turnisti	Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore
Q	13,00	13,63
A	12,02	12,64
B - C - D	10,78	11,38
E - F	9,95	10,53
G	9,56	10,13
H	9,13	9,70
I	8,64	9,21

A decorrere dal 1° gennaio 2017:

Livello	Lavoratori turnisti	Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore
Q	15,61	16,22
A	14,44	15,04
B - C - D	12,95	13,54
E - F	11,95	12,53
G	11,48	12,05
H	10,97	11,54
I	10,38	10,96

Principali scadenze del mese di febbraio

martedì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2015.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2015.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2015 e all'acconto 2016.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

sabato 20 febbraio

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2015, relativi agli agenti e rappresentanti.

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

giovedì 25 febbraio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

lunedì 29 febbraio

CU – Sostituti d'imposta

Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2015, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Uniemens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (art.24, D.M. 12 dicembre 2000).

Autoliquidazione Inail – Invio denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2015/2016, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (determina del Presidente Inail n.330 del 5.11.2014).

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti
2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/fatture dello studio ed uno per il programma di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di emettere in automatico i documenti di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare

l'utilità di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento. La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi. Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.